Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2001

relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica e che abroga la decisione 2001/263/CE

[notificata con il numero C(2001) 1149]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/327/CE)

(GU L 115 del 25.4.2001, pag. 12)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Decisione 2001/349/CE della Commissione del 3 maggio 2001	L 123	26	4.5.2001
►M2	Decisione 2001/378/CE della Commissione del 14 maggio 2001	L 132	31	15.5.2001
►M3	Decisione 2001/394/CE della Commissione del 21 maggio 2001	L 138	36	22.5.2001

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2001

relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica e che abroga la decisione 2001/263/CE

[notificata con il numero C(2001) 1149]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/327/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) Le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di animali delle specie bovina e suina sono previste dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina [3], modificata da ultimo dalla direttiva 2000/20/CE [4].

(2) Le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di animali delle specie ovina e caprina sono previste dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini [5], modificata da ultimo dalla decisione 94/953/CE della Commissione [6].

(3) Le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di animali artiodattili diversi da quelli di cui alle direttive 64/432/CEE e 91/68/CEE sono previste dalla direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE [7], modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CE della Commissione [8].

(4) Le condizioni relative al benessere degli animali durante il trasporto all'interno della Comunità sono previste dalla direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE [9], modificata da ultimo dalla direttiva 95/29/CE [10].

(5) Il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguarda i criteri comunitari per i punti di sosta e adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE [11].

(6) In seguito alla denuncia di focolai di afta epizootica nel Regno Unito, in Francia, nei Paesi Bassi e in Irlanda, la Commissione

---

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
(3) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.
(4) GU L 163 del 4.7.2000, pag. 35.
(5) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.
(6) GU L 371 del 31.12.1994, pag. 14.
(7) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
(8) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 23.
(9) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17.
(10) GU L 148 del 30.6.1995, pag. 52.
(11) GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1.

▼B

ha adottato le decisioni 2001/172/CE [1], 2001/208/CE [2], 2001/223/CE [3] e 2001/234/CE [4], recanti misure di protezione contro l'afta epizootica nei rispettivi Stati membri.

(7) La situazione dell'afta epizootica in alcune parti della Comunità rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altre parti della Comunità in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi.

(8) Tutti gli Stati membri hanno introdotto le limitazioni ai movimenti degli animali di specie sensibili previste nella decisione 2001/263/CE [5], modificata da ultimo dalla decisione 2001/317/CE [6].

(9) Alla luce dell'evoluzione della malattia e dei risultati delle indagini epidemiologiche svolte negli Stati membri suindicati in stretta collaborazione con gli altri Stati membri, risulta opportuno vietare ulteriormente i movimenti degli animali tra i vari punti di sosta e mantenere per un periodo aggiuntivo le limitazioni ai movimenti degli animali di specie sensibili all'interno della Comunità.

(10) Occorre allo stesso tempo abrogare le disposizioni sui movimenti degli animali di specie sensibili previste dalla decisione 2001/263/CE.

(11) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 25 aprile 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.

(12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

▼M1

Articolo 1

Ai fini della presente decisione:

1) per «centri di raccolta riconosciuti» si intendono quelli definiti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera o), della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e comunicati agli Stati membri e alla Commissione, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, della stessa direttiva, entro il 2 maggio 2001;

2) per «regione di uno Stato membro» si intende la parte del territorio della Comunità definita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 64/432/CEE.

▼M3

Articolo 2

Gli Stati membri diversi dal Regno Unito garantiscono quanto segue.

1) Il trasporto di animali di specie sensibili all'afta epizootica è vietato.

Fatte salve le direttive del Consiglio 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, tale divieto non si applica ai movimenti di animali di specie sensibili all'afta epizootica dall'azienda di spedizione

— direttamente, o tramite un centro di raccolta, a un macello per la macellazione immediata,

nel caso di scambi intracomunitari, il centro di raccolta deve essere riconosciuto,

o

[1] GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22.
[2] GU L 73 del 15.3.2001, pag. 38.
[3] GU L 82 del 22.3.2001, pag. 29.
[4] GU L 84 del 23.3.2001, pag. 62.
[5] GU L 93 del 3.4.2001, pag. 59.
[6] GU L 109 del 19.4.2001, pag. 74.

▼M3

— nel caso di animali di specie sensibili diversi dai bovini e dai suini, direttamente, o tramite un unico centro di raccolta, ad altre aziende all'interno della regione o a non più di dieci aziende di destinazione al di fuori della regione,

nel caso di movimenti al di fuori della regione ma all'interno dello Stato membro di spedizione tramite un centro di raccolta, i movimenti sono subordinati all'autorizzazione delle autorità competenti del luogo di partenza,

nel caso di scambi intracomunitari, il centro di raccolta deve essere riconosciuto; il trasporto, sia diretto sia tramite un centro di raccolta, è subordinato all'autorizzazione delle autorità competenti del luogo di partenza e alla notifica alle autorità veterinarie centrali dello Stato membro di destinazione,

o

— nel caso di animali delle specie bovina e suina, direttamente o tramite centri di raccolta ad altre aziende,

nel caso di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina spediti da una regione di uno Stato membro in cui negli ultimi tre mesi prima della certificazione erano applicate restrizioni ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 85/511/CEE, il trasporto è subordinato all'autorizzazione delle autorità competenti del luogo di partenza e alla notifica alle autorità veterinarie centrali dello Stato membro di destinazione,

o

— per la transumanza verso pascoli designati;

nel caso di animali di specie sensibili diversi dai bovini e dai suini, tali movimenti sono subordinati all'autorizzazione delle autorità competenti del luogo di partenza.

2) I movimenti di animali autorizzati in virtù delle deroghe di cui al paragrafo 1 si effettuano a condizione che:

a) nel caso di animali di specie sensibili diversi dai bovini e dai suini destinati a scambi intracomunitari, durante il trasporto tali animali non entrino in contatto con animali non provenienti dalla stessa azienda di spedizione, a meno che

— siano spediti per la macellazione, o

— siano originari e provengano da aziende situate in una regione di uno Stato membro nella quale non erano imposte restrizioni ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 85/511/CEE alla data della spedizione e almeno negli ultimi 20 giorni del periodo di permanenza, ove richiesto dal paragrafo 3;

b) i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi sensibili all'afta epizootica siano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e sia fornita la prova dell'avvenuta disinfezione; e

c) i trasporti verso altri Stati membri di animali di specie sensibili siano autorizzati soltanto 24 ore dopo la preventiva notifica trasmessa dall'autorità veterinaria locale del luogo di partenza alle autorità veterinarie locali dello Stato membro di destinazione e, ove richiesto dal paragrafo 1, ai servizi veterinari centrali dello Stato membro di destinazione; nel caso di animali di specie sensibili diversi dai bovini e dai suini, l'autorità veterinaria locale del luogo di partenza notifica il trasporto alle autorità veterinarie centrali dello Stato membro di transito.

3) Nei casi previsti dalla presente decisione, le autorità competenti del luogo di partenza autorizzano i movimenti degli animali di specie sensibili soltanto se ricorre una delle seguenti condizioni:

— nel caso di animali di specie sensibili diversi dai bovini e dai suini, gli animali sono destinati a scambi intracomunitari e sono rimasti nell'azienda di spedizione per almeno 30 giorni prima dell'autorizzazione, o nell'azienda d'origine fin dalla nascita se hanno meno di 30 giorni di età, e nessun animale di una specie sensibile è stato introdotto in tale azienda durante il suddetto periodo,

— nel caso di animali di specie sensibili diversi dai bovini e dai suini, gli animali sono destinati ad essere trasportati all'interno

▼**M3**

dello Stato membro ma al di fuori della regione di spedizione e sono rimasti nell'azienda di spedizione per almeno 20 giorni prima dell'autorizzazione, o nell'azienda d'origine fin dalla nascita se hanno meno di 20 giorni di età, e nessun animale di una specie sensibile è stato introdotto in tale azienda durante il suddetto periodo,

— gli animali sono destinati ad essere trasportati all'interno di una regione di uno Stato membro,

— gli animali sono trasportati direttamente o attraverso un centro di raccolta a un macello ai fini della macellazione immediata.

4) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) bis, secondo trattino, della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, gli Stati membri provvedono affinché gli animali di specie sensibili all'afta epizootica non siano trasportati attraverso punti di sosta stabiliti e approvati in conformità del regolamento (CE) n. 1255/97.

▼**B**

Articolo ►**M1** *3* ◄

La decisione 2001/263/CE della Commissione è abrogata.

Articolo ►**M1** *5* ◄

La presente decisione si applica fino alle ore 24.00 del ►**M2** 5 giugno 2001 ◄.

Articolo ►**M1** *5* ◄

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.